

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2014-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 2 luglio 1962

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge presentato al nostro esame vuole essere una novella prova della riconoscente attenzione e della vigile cura che Governo e Parlamento dedicano al settore artigianale. Esso, infatti, si propone di realizzare una profonda e legittima aspirazione della benemerita categoria — di vedere convenientemente migliorato il trattamento di previdenza per i casi di vecchiaia, di invalidità e di morte — e così di assolvere il relativo impegno, non più prorogabile, assunto responsabilmente nei confronti della categoria stessa.

Già nel novembre 1958, all'atto della presentazione al Parlamento del disegno di legge — poi diventato la legge 4 luglio 1959, n. 463 — che estendeva agli artigiani ed ai loro familiari l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, il Ministro del lavoro, sottolineando l'importanza del provvedimento, che rappresentava nel suo complesso una concreta soluzione dell'annoso problema previdenziale della categoria, spiegava le ovvie ragioni per cui non sarebbe stato possibile, nel primo periodo di funzionamento del nuovo sistema assicurativo, di apportare ad esso taluni perfezionamenti suggeriti allo scopo di elevare la misura delle prestazioni; ma soggiungeva:

« Nondimeno le considerazioni che hanno ispirato il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel suo parere, che ha rappresentato nel complesso un preziosissimo ausilio per il Governo, conservano inalterato, anche per quanto concerne il problema dei minimi, il loro significato sul piano sociale e potranno servire di guida per le future modifiche che il Parlamento riterrà di apportare al sistema di previdenza in favore degli artigiani. Ed a tale scopo saranno utilissime le esperienze che potranno derivare dai primi esercizi della gestione speciale, istituita in seno all'I.N.P.S., con la raccolta di dati concreti, sia in merito all'effettivo numero degli assicurati ed al gettito contributivo, sia in merito al numero delle pensioni poste in pagamento ».

Ecco, infatti, che le esperienze di questo primo periodo di applicazione della legge,

come vedremo, hanno creato il presupposto e le condizioni favorevoli per le nuove provvidenze a favore dei pensionati artigiani.

La gestione speciale è attiva e rende più facile la soluzione del problema; e ciò — bisogna subito riconoscerlo — soprattutto per merito del saggio *autogoverno* della categoria; alla quale si devono tributare apprezzamento e lode, non solo per il modo con cui ha saputo darsi gli organi sanamente democratici per l'esercizio del potere d'autogoverno, ma anche per il modo con cui, mediante tali organi, ha saputo disciplinarsi e amministrarsi.

Ma la necessità e la improrogabilità di provvedere a favore dei pensionati artigiani — come delle altre categorie di lavoratori autonomi e, in particolare, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri — derivano altresì da una inderogabile esigenza di perequazione, dopo che, con provvedimento in corso di esame e di approvazione da parte del Parlamento, vengono disposti gli attesi miglioramenti dei trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria a favore di tutti i lavoratori subordinati.

Mentre si elevano i trattamenti minimi e si maggiorano tutte le altre pensioni contributive dell'assicurazione generale obbligatoria, non si poteva ovviamente mantenere la pensione degli artigiani nella misura irrisoria di 5 mila lire mensili.

* * *

È con la ricordata legge 4 luglio 1959, n. 463, che la tutela obbligatoria per la vecchiaia e la invalidità del settore artigiano viene realizzata attraverso una *gestione speciale* dell'assicurazione generale per lavoratori subordinati gestita dall'I.N.P.S.

È appena il caso di ricordare le peculiari caratteristiche di questa gestione speciale, ordinata nel sistema di ripartizione, con lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza, sia per la parte relativa alla pensione base dell'assicurazione obbligatoria, che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi. Alla gestione, pertanto, è affidato il compito di amministrare sia l'as-

sicurazione base che l'adeguamento delle pensioni e i relativi contributi a ripartizione.

Tale formula consente di assicurare l'autonomia finanziaria, con la conseguenza di adeguare la contribuzione all'effettivo costo delle pensioni e con la possibilità, inoltre, di adottare norme speciali per ridurre i requisiti richiesti per il pensionamento.

L'inserimento della gestione nell'I.N.P.S. consente, d'altra parte, un più facile collegamento dei periodi assicurativi coperti come artigiano con quelli eventualmente coperti nell'assicurazione generale come lavoratore subordinato alle dipendenze di terzi.

Al finanziamento della gestione speciale si provvede col contributo degli assicurati e col concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe terza della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55. La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata annualmente, nel primo quinquennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro; di concerto con quello del tesoro, in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione e tenuto conto dell'entità del concorso dello Stato.

La partecipazione dello Stato, cioè il concorso che la collettività dei cittadini dà alla previdenza degli artigiani, è rimessa alle determinazioni del Parlamento. Per il semestre valido dell'esercizio 1958-59 (poichè la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 1959), il concorso dello Stato venne determinato in 2,5 miliardi di lire; e per gli esercizi successivi in 5 miliardi. Tuttavia, per la partecipazione dello Stato a partire dall'esercizio 1959-60 in poi, si rinvia alle determinazioni che saranno adottate con leggi successive.

* * *

Qual è la situazione attuale della gestione?

Per quanto riguarda il numero degli assicurati e quello dei pensionati, la realtà è rimasta al di sotto delle previsioni, con fenomeno sostanzialmente inverso a quello verificatosi nella gestione speciale di previdenza dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Il numero degli assicurati, alla fine dello scorso anno, risultava di 1.098.000 unità, di cui 949 mila sono titolari di azienda e 149 mila sono coadiuvanti, in maggioranza familiari; mentre il *numero dei pensionati, alla stessa data, era di circa 51 mila.*

Ancora alla data del 31 dicembre 1961 la gestione presentava i seguenti dati contabili: 22 miliardi e 668 milioni di entrate contro soli 4 miliardi e 582 milioni di uscite, con un avanzo di 18 miliardi e 86 milioni. Sommando quest'ultima cifra all'avanzo esistente al 31 dicembre 1960 di 12 miliardi e 484 milioni, *si ha un avanzo globale, alla fine del 1961, di 30 miliardi e 570 milioni.*

Dalle previsioni riguardanti il quadriennio 1962-65 — quali risultano dal prospetto allegato alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge — si può fondatamente desumere che il notevole avanzo esistente al 31 dicembre 1961 non è destinato a diminuzione, ma anzi ad un moderato incremento.

Di questa favorevole situazione della gestione speciale bisogna tener conto nella valutazione del provvedimento in esame, sia per il suo contenuto sostanziale, sia per la sua portata finanziaria.

* * *

Gli scopi che il disegno di legge si propone di realizzare sono tre:

1. — Prima e principale finalità è quella di migliorare i trattamenti minimi di pensione, *elevandoli alla misura di 10 mila lire mensili*, qualunque sia la causa del pensionamento (vecchiaia, invalidità, superstiti).

Perchè è stato fissato il minimo di pensione a 10 mila lire mensili, cioè ad un livello più basso di quello proposto per i pensionati del sistema generale?

La relazione ministeriale risponde che la diversità di trattamento trova la sua prima giustificazione nella diversa posizione del lavoratore artigiano autonomo e del lavoratore subordinato. Mentre il secondo, quando perde il suo posto di lavoro, perde di regola ogni reddito, ciò non avviene generalmente per il lavoratore autonomo invalido

o anziano, che continua ad avere un reddito di lavoro, in quanto che, nella conduzione dell'azienda o della bottega, potrà essere sostituito da un familiare o potrà valersi di collaboratori. Per cui, mentre per il lavoratore subordinato la pensione sostituisce il salario, per il lavoratore autonomo essa assume un carattere complementare di altro reddito.

Si potrebbe aggiungere che vi è una esigenza di perequazione da salvaguardare per quanto riguarda le diverse categorie di lavoratori autonomi.

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai quali pure viene oggi assegnata l'irrisoria pensione di 5 mila lire mensili, hanno chiesto da gran tempo la equiparazione con le altre categorie di pensionati; e la recente Conferenza nazionale dell'agricoltura ha compreso, fra le proposte finali accettate dal Governo, anche il miglioramento del trattamento previdenziale praticato agli addetti all'agricoltura.

Ma tutti sappiamo quali siano le gravi difficoltà e angustie in cui si dibatte la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per detta categoria e come tale situazione renda difficile e onerosa per lo Stato la soluzione del problema del miglioramento delle pensioni contadine.

Il problema, tuttavia, sembra avviato in questi giorni a concreta soluzione; ma è facile prevedere che essa potrà essere ritenuta eccezionalmente favorevole, se riuscirà ad assicurare a tale categoria di pensionati dei miglioramenti equivalenti a quelli che ora vengono proposti a favore dei pensionati artigiani.

2. — La seconda finalità perseguita dal disegno di legge è quella di regolare in modo completo la materia dei *supplementi di pensione*, analogamente alla disciplina della stessa materia che è stata introdotta nel disegno di legge per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.

Abrogata la limitazione contenuta nell'articolo 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è consentita e regolata *la pluralità dei supplementi*.

A favore dell'iscritto alla gestione speciale, che possa far valere anche contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, viene concessa la pensione a carico di quest'ultima, col beneficio del più elevato trattamento minimo, tutte le volte che, al momento della domanda di pensione di invalidità, il diritto risulti perfezionato anche in base ai soli contributi versati nella predetta assicurazione.

Così pure viene riconosciuto spettante il trattamento di reversibilità nell'assicurazione generale obbligatoria quando, al momento della morte, l'iscritto aveva perfezionato in detta assicurazione i requisiti richiesti per trasmettere il diritto alla prestazione.

In favore dei pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, inoltre, viene disposta la utilizzazione dei contributi versati nella gestione speciale.

E, finalmente, anche nei riguardi degli artigiani, troveranno applicazione le disposizioni che consentano la liquidazione di una *pensione supplementare* per utilizzare i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria insufficienti a perfezionare il diritto ad una pensione autonoma.

3. — Altra finalità del disegno di legge è quella di regolamentare il trasferimento delle *posizioni facoltative* nel sistema obbligatorio, disponendo che i contributi eccedenti, dopo la loro utilizzazione diano titolo alla liquidazione di una quota di pensione facoltativa.

* * *

Per quanto riguarda *la portata finanziaria* del provvedimento, come abbiamo già rilevato, essa non presenta difficoltà di copertura — come viene incisivamente chiarito nel motivato parere favorevole della 5^a Commissione — in conseguenza della favorevole situazione della gestione speciale; per cui non si ravvisa alcuna necessità di modificare la misura del contributo per l'adeguamento, dovuto dagli iscritti alla gestione; e, in accoglimento di una richiesta della categoria, il concorso dello Stato viene

ridotto da 5 a 4 miliardi di lire per il prossimo quinquennio, allo scopo di destinare il miliardo resosi disponibile all'aumento del contributo statale a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli artigiani stessi, di cui alla legge 10 febbraio 1961, n. 77.

* * *

Nella fondata convinzione che il presente disegno di legge soddisfi, nei limiti del possibile, l'attesa dell'artigianato italiano, il sottoscritto relatore — a nome della 10^a Commissione — vi invita ad approvarlo.

PEZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato, con effetto dal 1° luglio 1962 e per tutte le categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non è dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.

Tale esclusione si applica altresì a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione, o ad altre forme di compenso sostitutive di essa, ancorchè lavorino presso aziende o botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari.

Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il trattamento minimo di pensione per l'invalidità e per la vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi,

qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento del trattamento minimo al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è sostituito dai seguenti:

« I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o — qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti — dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

È dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidità all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di reversibilità ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quello della morte,

abbia già raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima.

Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per invalidità nell'assicurazione generale obbligatoria può essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età, se uomo, o il 60°, se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera *a)* dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o — qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vec-

chiaia e i superstiti — dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento ».

Art. 3.

I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per il periodo posteriore al 1° luglio 1920, o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

Art. 4.

Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani è determinato, a modifica di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 1961, n. 198, in lire quattro miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67 compreso.

Per gli stessi esercizi di cui al precedente comma il contributo dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera *b)* della legge 10 febbraio 1961, n. 77, è aumentato di lire 1 miliardo.